

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo V - Della prescrizione e della decadenza

Art. 2959 Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli [articoli 2954, 2955 e 2956](#) ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.